



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 831 / 2016

Responsabile del procedimento: CARLOTTO STEFANIA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2013, STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO, CAMPEGGIO SCARPILAND, CAVALLINO-TREPORTI. RICLASSIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA MASSIMA (CRM)

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. Al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. Al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. Al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3) e che al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti (art 8 comma 1);

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;

- v. atto del Sindaco Metropolitan n. 1 del 03/02/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti** gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11, il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 1000 del 17/06/2014 avente ad oggetto "Nuova disciplina di classificazione ed attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto" con cui la Regione Veneto assegna alla Provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesse che:

- i. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017;
- ii. con atto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 4 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
- l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la sig.ra Stefania Carlotto quale responsabile del procedimento;
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

richiamata la determina dirigenziale prot. n.63943 del 20/10/2009, con cui la struttura ricettiva all'aperto, tipologia Campeggio, denominata *Campeggio Scarpiland*, indicata in oggetto e ubicata a Cavallino-Treporti, in via Poerio 14, è stata classificata per il quinquennio 2010/2014, con l'attribuzione di 3 (tre) stelle e una Capacità Ricettiva Massima (CRM) di 845 persone al giorno;

preso atto che è intervenuta, nel frattempo, la Dgr n.1000 del 17/06/2014 che ha innovato la procedura di classificazione delle strutture ricettive all'aperto;

ricevuta l'istanza, pervenuta tramite Suap il 24/02/2016, acquisita al protocollo con il numero 15848, del sig. Scarpi Fabrizio [Omissis..], legale rappresentante della Campeggio Scarpiland sas di Scarpi G. & C., con sede legale a Cavallino-Treporti, via Poerio 14, con la quale chiede il rinnovo della classificazione a tre stelle e l'aggiornamento della Capacità Ricettiva Massima (C.R.M.) da 845 persone a 917 persone della struttura ricettiva all'aperto, tipologia Campeggio denominato *Campeggio Scarpiland*, sito a Cavallino-Treporti, via Poerio 14;

dato atto che il responsabile del procedimento con nota, prot. n. 19935 del 07/03/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e sm, ha comunicato per il tramite del SUAP l'avvio del procedimento con sospensione dei termini poiché l'allegato A alla domanda di classificazione non era completo di tutte le informazioni;

ricevuta l'integrazione contenente tutte le informazioni mancanti, pervenuta tramite Suap il 11/03/2016, acquisita al protocollo con il numero 21510;

preso atto dell'istruttoria positiva, conclusa il 18/03/2016 effettuata dall'Unità operativa Turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 3 Lr 11/2013, in ordine alla completezza della domanda, alla coerenza della documentazione allegata;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 19, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini di 60 giorni, previsti dall'art. 32, comma 2 Lr n. 11/2013, in materia di classificazione delle strutture ricettive e altresì pubblicati sul sito alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di attribuire alla struttura ricettiva all'aperto, tipologia Campeggio, denominata *Campeggio Scarpiland*, sito a Cavallino-Treporti, via Poerio 14, la classificazione a 3 (tre) stelle, con validità di un quinquennio decorrente dal rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della Lr n. 11/2013, con Capacità Ricettiva Massima (CRM) di 917 (novecentodiciassette) persone al giorno;
2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di Cavallino-Treporti in cui è situata la suddetta struttura ricettiva all'aperto.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente